C O M U N E D I L O R E O

P R O V I N C I A D I R O V I G O

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI ECONOMICI

(Approvato con delibera di C.C. n. 50 del 20.12.2017)

(Modificato art. 7 con delibera di C.C. n. 26 del 29.05.2018)

(Modificato con delibera di C.C. n. 22 del 28.09.2020)

Premessa

L'amministrazione Comunale eroga degli interventi assistenziali a favore di cittadini residenti che si trovano in situazioni di disagio temporaneo o permanente. Tale intervento economico sarà determinato in modo diversificato in relazione alla situazione economica effettiva del relativo nucleo familiare, alla luce di quanto disposto dal DPCM 159/2013 e ss.mm.ii. "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)"- nonché dal Decreto 7 novembre 2014- "Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10 , comma 3,del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n.159", nel rispetto delle direttive sulla privacy di cui al D.Lgs 196/2003, integrato da adeguate misure ai fini di individuare l'effettivo bisogno.

Art. 1. Descrizione dei servizi

Gli interventi assistenziali di carattere economico erogabili dal Comune di LOREO ai cittadini residenti nel Comune di LOREO in condizioni di disagio socio-economico–sanitario sono i seguenti :

Ordinari:

A) Contributo integrativo per anziani e inabili;

B) Intervento economico di solidarietà sociale per adulti;

C) Incentivo per nuclei con minori;

Non ordinari:

D) Contributo integrativo per il pagamento del canone d'affitto;

E) Intervento economico per le spese impreviste;

Art. 2. Natura dell'intervento

Un intervento economico sarà devoluto ad una persona singola, chiamata di seguito **"beneficiario"** il richiedente della prestazione.

In caso di insufficienza delle risorse economiche da parte dell'Amministrazione Comunale verranno predisposte, per ciascun intervento, delle riduzioni rispetto ai contributi determinati con le modalità di cui all'art. 7.

Art. 3. Accesso agli interventi

L'accesso agli interventi di cui all'Art.1 viene autorizzato dal Responsabile del Servizio, su presentazione di una domanda con tutti i dati necessari alla determinazione dell'idoneità al contributo e corredata da idonea documentazione attestante il bisogno.

I componenti il nucleo familiare devono possedere inoltre i seguenti requisiti generali:

a) Essere abitualmente presenti nel nucleo familiare per l'intero periodo dell'intervento,

b) Dimostrare la disponibilità di contribuire al fabbisogno familiare, se fisicamente capaci di farlo, osservare gli obblighi scolastici per minori secondo la normativa vigente.

La sussistenza dei requisiti generali è determinata in collaborazione con l'Assistente Sociale, anche previ controlli in merito da parte dell'Amministrazione. In caso di mancata attinenza ai requisiti generali, l'Amministrazione può considerare non presenti, anche solo temporaneamente, uno o più componenti del nucleo modificandone quindi il relativo fabbisogno.

Gli interventi possono essere concessi a nuclei familiari che hanno un indicatore ISEE, risultante dall'attestazione ISEE-INPS, inferiore o pari a €. 5.000,00 e che, dalla certificazione ISEE, risultano di possedere un patrimonio disponibile complessivo inferiore o pari a €. 5.00,00.

L'erogazione degli interventi potrà essere subordinata all'adesione di un Progetto redatto dall'Assistente Sociale finalizzato al recupero del soggetto beneficiario o dei componenti della famiglia.

Art. 4. Caratteristiche e tipologia degli interventi

Per il soddisfacimento dei bisogni primari si distinguono i bisogni ordinari (conduzione di vita) da quelli straordinari (spese impreviste/affitto). Qualora sussistano situazioni di conflitti o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dal servizio sociale comunale, la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario. All'occorrenza il vantaggio economico potrà consistere nella fornitura di pasti confezionati o nella consegna di buoni alimentari.

Le caratteristiche degli interventi possono essere così descritte:

A) Il contributo integrativo per richiedenti anziani e invalidi consiste in una erogazione per un massimo di quattro volte l'anno (una a trimestre) volto al soddisfacimento dei bisogni primari in situazioni non suscettibili di sensibile miglioramento. E' rivolto:

- Ad **anziani**, di età uguale o superiore a 65 anni, o pensionati;
- A soggetti con **invalidità** uguale o superiore al 75%, da soli o con un partner.

B) L'intervento economico di solidarietà sociale per adulti ha carattere temporaneo ed è orientato al recupero dell'autonomia personale e lavorativa. E' rivolto:

- ad **adulti** in età lavorativa, in precaria situazione economica.

Il contributo viene concesso per un massimo di quattro volte l'anno (una a trimestre)

C) L'incentivo economico per nuclei con minori ha carattere temporaneo ed è orientato al recupero dell'autonomia da parte dei nuclei con particolare riguardo all'esigenza di tutela dei minori. E' rivolto:

- a nuclei con minori in difficoltà economica.

L'erogazione dell'intervento è subordinato al controllo da parte dell'amministrazione degli obblighi scolastici dei minori e viene concesso al massimo per quattro volte l'anno (una a trimestre).

Gli interventi A), B) e C) s'intendono mutuamente esclusivi.

D) Il contributo integrativo per il pagamento del canone d'affitto per i nuclei che, per motivate giustificazioni, non hanno potuto presentare domanda al contributo regionale, cerca di attenuare l'onere del canone d'affitto ed è concesso al massimo per una mensilità nell'anno, prorogabile per una ulteriore mensilità nel caso che il disagio persista. Il contributo viene erogato :

- per contratti di locazione regolarmente registrati;
- nel caso di canone d'affitto superiore a €.200,00:
- graduandolo in funzione della condizione economica.

Ai fini della valutazione ogni nucleo deve fornire l'importo del canone d'affitto mensile al momento della domanda.

E) **L'intervento economico per le spese impreviste** è erogato:

- A copertura anche parziale di spese sostenute per l'acquisizione di prodotti o servizi indispensabili e per i quali non siano previsti altri interventi;
- Graduandolo in funzione della condizione economica.

L'intervento per le spese impreviste può essere concesso anche in concomitanza degli altri interventi per, al massimo, una volta l'anno .

Ai fini della valutazione ogni nucleo deve fornire l'importo delle spese impreviste.

Art. 5. Il nucleo familiare

Il nucleo familiare è formato dal richiedente e da tutti coloro, anche non legati da vincolo di parentela, che risultano conviventi, sulla base dei registri anagrafici, alla data di presentazione della domanda, così come all'art. 3 del DPCM 159/2013.

I nuclei particolarmente numerosi (oltre **cinque** componenti) possono, al massimo ricevere erogazioni corrispondenti al fabbisogno per nuclei di cinque componenti.

Art. 6. Valutazione della condizione economica

Ai fini della valutazione viene considerato il valore ISE del nucleo familiare così come definito dal DPCM 159/2013.

Nel caso di rilevanti variazioni del reddito a seguito di perdita, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, viene data la possibilità al nucleo familiare di presentare un ISEE corrente calcolato secondo quanto previsto all'articolo 9 del DPCM 159/2013. Il calcolo dell'ISEE corrente è consentito a fronte di una variazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore del 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE calcolato ordinariamente.

Art. 7. Calcolo degli Interventi

Per tutti gli interventi contrassegnati alle lettere A), B), C), D) e E) dell'Art. 1 l'entità del contributo viene calcolata come di seguito:

per ISEE da 0 a 3.000,00	€. 250,00	(a trimestre)
per ISEE da 3.000,01 a 5.000,00	€. 200,00	(a trimestre)

L'erogazione del contributo avverrà entro la prima decade del mese successivo alla richiesta.

A seguito dell'erogazione del contributo, il richiedente dovrà produrre idonea pezza giustificativa di avvenuto pagamento delle utenze per le quali si è richiesto il contributo.

In mancanza dell'attestazione di pagamento delle fatture presentate in fase di domanda, il richiedente non potrà presentare ulteriore richiesta di contributo e non potrà accedere ad altre forme di erogazione economica. (parte in corsivo di questo articolo aggiunta con delibera di C.C. n. 26 in data 29.05.2018)

Art. 8. Riduzioni delle tariffe dei servizi scolastici

I genitori o coloro che esercitano la podestà sugli alunni residenti nel Comune di Loreo che desiderano beneficiare delle riduzioni dalle quote di compartecipazione ai servizi di trasporto e mensa scolastica devono presentare domanda allegando copia della dichiarazione ISEE del nucleo familiare relativa all'anno solare precedente a quello di presentazione della domanda.

I requisiti per ottenere le riduzioni e la misura delle stesse, verranno valutati sulla base dell'attestazione ISEE del nucleo familiare secondo i criteri stabiliti annualmente dalla Giunta Comunale per l'anno scolastico successivo a quello in corso come di seguito riportato:

- Per ISEE da 0 a 3.000,00 riduzione dell'80%;
- Per ISEE da 3.001,00 a 6.000,00 riduzione del 50%;
- Per ISEE da 6.001,00 a 10.632,94 riduzione del 20%.

Art. 9. Esclusioni

Non costituiscono prestazioni sociali agevolate le contribuzioni, anche in denaro, che la Giunta Comunale può erogare in presenza di gravi pregiudizi alle condizioni sociali e sanitarie. Tali contributi straordinari non sono assoggettabili alla disciplina indicata dal presente regolamento per le prestazioni sociali agevolate.

STRUTTURE RESIDENZIALI

Art. 10. Inserimento anziani in strutture protette – Definizione

Per integrazione della retta di ricovero dell'anziano in struttura protetta si intende l'intervento di natura

economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio a favore di anziani che siano inseriti nella rete dei servizi socio – sanitari.

L'integrazione ha luogo solo nel caso in cui l'anziano, con i propri redditi e patrimoni mobiliari ed immobiliari, non sia in grado di pagare interamente la retta per l'utilizzo della prestazione assistenziale di cui fruisce.

Art. 11. Finalità

L'integrazione della retta ha lo scopo di garantire all'anziano non autosufficiente o a rischio di non autosufficienza, che versi in condizioni economiche di bisogno, il corretto e completo percorso assistenziale, di cui ha necessità, nel rispetto del principio di eguaglianza dell'intervento assistenziale a parità di bisogni.

Art. 12. Destinatari

Destinatari delle prestazioni economiche in oggetto sono:

a) persone anziane in condizione di non autosufficienza, di età pari o superiore ai 65 anni, che necessitano di inserimento in struttura residenziale a ciclo continuativo, accreditate dal sistema regionale vigente in materia. L'inserimento può riguardare, in via eccezionale, soggetti di età inferiore a 65 anni, qualora l'UVMD, considerate le condizioni di salute o di compromissione dell'autonomia, valuti non realizzabile l'inserimento in altro tipo di struttura;

b) persone di norma ultrassessantacinquenni, affette da patologie croniche e/o degenerative che comportano forme di dipendenza assistenziale;

c) persone adulte o anziane che necessitano di inserimento in strutture residenziali a ciclo continuativo che versano in condizioni di marginalità sociale e/o compromissione delle autonomie personali;

d) persone autosufficienti già ricoverate in struttura residenziale da almeno tre anni che siano in condizioni economiche e sociali tali da non poter provvedere al pagamento della retta, né rientrare a domicilio;

e) adulti di età compresa tra i 18 ed i 65 anni:

- in condizione di marginalità sociale, e/o compromissione delle autonomie personali e necessità di una sistemazione in seconda accoglienza;
- seguiti dai servizi socio-sanitari specialistici (Centro di Salute Mentale, Unità Operativa Disabili Adulti, Servizi Dipendenze, ……) che non prevedano soluzioni alternative al ricovero;
- persone con patologie croniche a carattere invalidante secondo la documentazione prodotta in sede di UVMD.

Gli inserimenti in struttura possono ricoprire anche un carattere di temporaneità.

Art. 13. Requisiti di accesso

Costituiscono requisiti essenziali per l'accesso a tali prestazioni economiche:

a) ultima residenza economica anagrafica nel Comune di Loreo, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della Legge 328/2000 e L.R. n. 5/1996 e s.m.e i.;

b) autorizzazione all'accesso in struttura da parte della competente U.V.M.D. e rilascio dell'impegnativa di residenzialità/quota sanitaria da parte dell'Azienda ULSS;

c) certificazione ISEE in corso di validità redatta ai sensi del D.P.C.M.159/2013 e relativi provvedimenti attuativi;

d) per i soggetti in condizione di marginalità costituiscono requisito essenziale di accesso solamente le condizioni di cui ai punti a) e c);

Per i soggetti in possesso dei requisiti di accesso sopra indicati e fatto salvo quanto stabilito ai successivi articoli, il Comune, nei limiti delle disponibilità di bilancio, garantisce un intervento economico integrativo finalizzato all'integrazione al pagamento della retta.

Art. 14. Domanda ed istruttoria

La domanda può essere sottoscritta:

a) dal richiedente, o in alternativa;

b) da un familiare di riferimento;

c) dal tutore/curatore/amministratore di sostegno;

d) d'ufficio, da parte dei servizi competenti, in caso di assenza di rete parentale o in attesa di nomina di amministratore di sostegno/tutore;

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) autorizzazione al ricovero rilasciata dalla competente U.V.M.D.;

b) certificazione ISEE in corso di validità;

c) documentazione relativa all'invalidità civile e indennità di accompagnamento, se percepite o, in via sostitutiva, estremi dell'avvenuto deposito della domanda;

d) copia del decreto di nomina dell'amministratore di sostegno, ove esistente, o, in alternativa, estremi dell'avvenuto deposito del ricorso;

e) nel caso di anticipazione del pagamento della retta, atto formale di impegno alla restituzione dell'importo anticipato dal Comune di Loreo;

f) dichiarazione circa l'inesistenza di donazioni di beni mobili registrati e beni immobili o trasferimenti di somme di denaro rilevanti, effettuati dalla persona assistita nei tre anni precedenti la domanda medesima, ovvero precedenti alla data del ricovero in struttura qualora essa sia antecedente alla data di presentazione della domanda.

L'intervento integrativo comunale al pagamento della retta decorre dalla data indicata nella determina con la quale viene disposto il beneficio, di norma coincidente con la data di ingresso in struttura.

Nel caso di richiedente già inserito in struttura, l'intervento decorre dalla data di protocollazione della domanda di prestazione economica richiesta da chi ne cura gli interessi corredata dalla documentazione sopra indicata.

Art.15. Misura e limite dell'intervento integrativo comunale

L'entità della prestazione economica viene calcolata in base alla retta di ricovero detratte le risorse economiche di reddito e di patrimonio mobiliare del beneficiario e la capacità contributiva dei familiari tenuti alla compartecipazione.

Le risorse economiche del beneficiario comprendono le risorse di reddito o emolumenti a qualsiasi titolo percepiti, al netto delle imposte, ivi compresa l'indennità di accompagnamento (desunti dalla certificazione allegata alla domanda di contributo).

Verrà lasciato a disposizione dello stesso una quota mensile non inferiore al 20% del trattamento minimo di pensione INPS ed il 20% della tredicesima mensilità;

Detta quota non potrà comportare il deposito di un risparmio su c/c bancario e/o postale o libretto di risparmio superiore ad € 5.000,00 (cinquemila) (spesa presunta per spese funerarie).

Le somme eccedenti detto importo, non utilizzate per le spese personali dell'assistito, entro un anno dal deposito bancario/postale, verranno decurtate dalla somma a carico dell'Amministrazione comunale per l'integrazione della retta;

In caso l'interessato sia proprietario di beni immobili o abbia dei diritti reali sugli stessi, o di beni di altra natura, con esclusione dell'abitazione principale solo se utilizzata stabilmente dal coniuge e/o dal/dai figlio/i fiscalmente a carico, determinerà l'esclusione dalla prestazione economica. A fronte di modeste risorse economiche mensili, in alternativa all'esclusione dalla prestazione sarà necessario che lo stesso o chi ne esercita la tutela legale o un familiare di riferimento produca all'Ente una dichiarazione, resa avanti al notaio all'uopo legittimato, dalla quale emerga che ogni spesa sostenuta dall'Ente a suo favore, dovrà essere rimborsata in sede di successione"

Nel caso in cui il beneficiario, facendo riferimento alle proprie risorse di reddito ed al patrimonio mobiliare, non sia oggettivamente in grado di provvedere al pagamento integrale della retta di ospitalità, ma abbia parenti in linea retta entro il primo grado (coniuge, figli), questi sono tenuti a compartecipare, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del DPCM 159/2013 in ragione alla loro situazione economica desunta dall'ISEE per prestazioni socio sanitarie residenziali dell'utente e relativa DSU.

In tal caso il coniuge e i figli concorrono al pagamento della retta nei limiti del valore della propria componente aggiuntiva calcolata nell'ISEE per prestazioni socio-sanitarie residenziali del beneficiario (allegato 2 del DPCM 159/2013).

La prestazione economica viene calcolata come differenza tra la retta giornaliera e la compartecipazione al costo del servizio da parte del beneficiario , sulla base della condizione economica determinata in base ad un ISEE valido per prestazioni di natura socio-sanitaria. La percentuale di compartecipazione viene calcolata in maniera direttamente proporzionale, secondo la tabella e la formula seguente:

Compartecipazione	Limite ISEE
0	€ 5.000,00
25%	da € 5.000,01 fino ad € 9.000,00
50%	Da € 9.000,01 fino ad € 13.000,00
75%	Da € 13.000,01 fino ad € 16.700,00
100%	Oltre € 16.700,00

$$\frac{\text{\% di compartecipazione X ISEE utente}}{\text{soglia massima ISEE (€ 16.700,00)}}$$

La soglia massima, oltre la quale non è prevista alcuna compartecipazione, corrisponde all'importo ISEE di riferimento determinato annualmente dalla Regione Veneto per l'erogazione dell'Impegnativa di Cura Domiciliare di basso bisogno assistenziale.

Art. 16. Revisione annuale della prestazione economica

Il beneficiario o chi ne esercita la tutela legale o il familiare di riferimento si impegnano a produrre ai competenti uffici entro il 31 marzo di ogni anno, la certificazione ISEE aggiornata;

In base a tale documentazione il Comune provvede d'ufficio alla revisione annuale e alla conseguente determinazione della prestazione economica integrativa con decorrenza da 01 gennaio dell'anno in corso;

In caso di mancata o incompleta presentazione della documentazione di cui al precedente comma, il Comune può interrompere l'erogazione della prestazione economica e ripristinarla solo con decorrenza dalla data in cui la stesso sarà nuovamente ricalcolata a seguito della presentazione della documentazione necessaria.

Nel caso fossero rilevate modifiche sostanziali al patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'utente, rispetto a quanto certificato nell'anno precedente, il Comune potrà richiedere documentazione giustificativa in merito alle modifiche intervenute

Art. 17. Revisione straordinaria della prestazione economica

Nel caso in cui il beneficiario, durante il periodo di inserimento in struttura percepisca redditi/indennità o ulteriori risorse non dichiarate in sede di domanda o di revisione annuale, o comunque sia variata la condizione economica, il beneficiario stesso o il tutore/curatore/amministratore di sotegno o familiare di riferimento, ovvero la Direzione della struttura residenziale sono tenuti a darne comunicazione al settore servizi sociali entro un mese dal verificarsi dell'effettiva variazione economica.

Tale comunicazione comporta una revisione straordinaria della prestazione economica a carico del Comune che avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il fatto modificativo.

Art. 18. Verifiche e controlli

Il Comune effettua controlli, anche a campione in ordine alla veridicità delle dichiarazioni presentate e a quant'altro previsto dal presente regolamento ai fini della richiesta di intervento economico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

In caso di non coincidenza tra quanto dichiarato e quanto accertato, il Comune contatterà il beneficiario dell'intervento economico o chi ne esercita la tutela legale o il familiare di riferimento per ottenere chiarimenti e/o idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati forniti, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione o persista l'incompletezza della stessa, il Comune provvederà a dichiarare la decadenza dal beneficio, con effetti a decorrere dalla data della sua attribuzione. Provvederà altresì, al recupero degli arretrati,

oltre agli interessi di legge, maggiorati di eventuali spese.

Il Comune, nei casi di dichiarazioni che possono presentare i caratteri di uno degli illeciti richiamati dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, denuncierà il fatto all'Autorità Giudiziaria.

Art. 19. Privacy, pubblicità e trasparenza

Il rispetto dei dati relativi all'utenza e raccolti per l'erogazione dei benefici di cui al presente regolamento, compresi quelli sensibili e/o giudiziali, è garantito con l'applicazione delle norme vigenti.

I dati forniti dall'utenza, oltre che quelli ottenuti presso la banca dati INPS e Agenzia delle Entrate, sono raccolti dai competenti uffici al fine di determinare l'ammissione alla presentazione richiesta e sono trattati, oltre che a tale scopo, eventualmente anche ai fini statistici in forma anonima.

L'acquisizione dei dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione a pena di esclusione dalla prestazione richiesta e conseguente applicazione dalla quota massima di partecipazione.

I contributi erogati sono soggetti alla normativa vigente prevista in materia di trasparenza e pubblicità.

Art. 20. Disponibilità finanziaria

Le agevolazioni previste nel presente regolamento sono concesse, se dovute, entro il limite complessivo dato dallo stanziamento previsto nel bilancio annuale comunale.

Art. 21. Entrata in vigore e abrogazioni

La presente stesura del **"Regolamento per l'erogazione di interventi economici"** integrata e modificata, entra in vigore contestualmente all'esecutività della delibera di approvazione del Consiglio Comunale.

Con l'entrata in vigore delle presenti disposizioni, è abrogata ogni altra disposizione contenuta in altri precedenti regolamenti.